

Annullamento o rinvio di eventi di spettacolo

A) Fonti normative

Art. 88 DL n. 18 del 17/3/2020¹, conv. in L. 27/2020 (Rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

1. *A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 30 settembre 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.*
 2. *I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione, apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 36 mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti, alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.*
- 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle citate misure di contenimento, nonché comunque ai soggetti per i quali, a decorrere dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.*

¹ Così come modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020, conv. in L. n. 77 del 17/7/2020 e dal DL41/2021, conv. in L.69/2021 (le modifiche in grassetto).

2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023.

3. Abrogato.

Art. 183 DL n. 34 del 19/5/2020, conv. in L. 77/2020 - Misure per il settore della cultura

Omissis

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Omissis

Art. 5 DL n. 137 del 28/10/2020², conv. in L. 176/2020 - Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura

Omissis

4. Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Omissis

² Così come modificato dall'art. 36 del DL 41/2021, conv. in L. 69/2021.

B) FAQ

1. A quali eventi si applicano le disposizioni di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020?

Le disposizioni di cui all'art. 88, commi 1, 2 e 2-*bis* (rimborso monetario o a mezzo voucher) si applicano a tutti i titoli di accesso venduti per accedere agli eventi c.d. di “**spettacolo**” (ossia quelli indicati dalla tabella C allegata al DPR 633/72: spettacoli cinematografici, sportivi, teatrali, musicali ecc.), oltre ai musei e agli altri luoghi della cultura.

La disposizione di cui all'art. 88, comma 2-*ter* (mantenimento validità titoli in caso di evento rinviato) si applica solo agli **spettacoli dal vivo**³.

Sono, invece, escluse le attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al DPR 640/72.

2. Ho diritto al rimborso del biglietto acquistato per uno spettacolo poi annullato o rinviato?

In generale, è facoltà dell'organizzatore, in base alle disposizioni previste dalle policy di vendita, rimborsare o meno i biglietti e gli abbonamenti (a uno o più spettacoli cui lo stesso dà diritto) relativi agli spettacoli annullati o rinviati.

Tuttavia, l'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, convertito in L. 27/2020, successivamente modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020, conv. in L. 77/2020 e dal DL n. 41/2021, conv. in L. 69/2021 riconosce sempre in capo all'acquirente il diritto di richiedere il rimborso dei relativi titoli di accesso acquistati, ricorrendo la sopravvenuta impossibilità della prestazione di cui all'art. 1463 c.c., nei casi di:

- a) Eventi di spettacolo organizzati e non tenuti nel periodo dall'**8/3/2020 al 30/9/2020** e dal **26/10/2020 al 31/07/2021**⁴ **su tutto il territorio nazionale**
- b) Eventi di spettacolo organizzati e non tenuti già **a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui all'articolo 3 del DL n. 6 del 23/02/2020**, conv. in L. 13/2020 **sui territori interessati da dette misure di contenimento**
- c) **soggetti per i quali, a decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui alla lettera b), si sono verificate le condizioni di cui all'articolo 88-*bis*, comma 1, lettere a), b) e c)** del DL 18/2020, conv. in L. 27/2020⁵

³ Rientrano tra gli spettacoli dal vivo: l'attività teatrale e tutti i generi ad essa riconducibili, attività concertistica, spettacoli sportivi, esecuzioni musicali dal vivo.

⁴ L'applicazione delle disposizioni dell'art. 88 a tale ulteriore periodo è stata prevista dall'art. 5, c. 4 del DL 137/2020, cd. Decreto Ristori, conv. in L. 176/2020, come modificato dall'art. 36 del DL 41/2021, conv. in L. 69/2021). Si precisa, a tal proposito, che tale ultima norma, oltre a prolungare il periodo fino al 31 luglio 2021, ha anche esteso il diritto al rimborso a tutte le attività di spettacolo, mentre nella prima versione la disposizione era limitata esclusivamente alle attività di spettacolo “dal vivo”.

⁵ Art. 88-bis, c. 1 DL 18/2020, conv. in L. 27/2020: “...a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25

In base a quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 88 tale rimborso potrà avvenire, in alternativa all'emissione di un voucher spendibile entro 36 mesi⁶ dalla sua emissione, anche **monetariamente**.

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11/8/2020, di riscontro ad un'istanza di interpello avanzata da un titolare di sistema, è l'organizzatore a decidere quale delle due formule adottare.

Ad ogni modo, l'emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Nella nuova formulazione viene, tuttavia, introdotta una precisazione per quanto riguarda gli adempimenti cui è tenuto **l'organizzatore di concerti di musica leggera**⁷. Quest'ultimo:

- i. in caso di cancellazione definitiva del concerto: deve provvedere immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata. In tal caso non potrà, dunque, emettere un voucher o, nel caso lo abbia già emesso, dovrà immediatamente convertirlo in denaro
- ii. alla scadenza del periodo di validità del voucher: deve provvedere al rimborso con restituzione della somma versata quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher.

Tale ultima previsione si applica retroattivamente anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL Rilancio (art. 183, c. 11-bis DL 34/2020, conv. in L. 77/2020).

A complemento di quanto suddetto, si potrà procedere unicamente con rimborso monetario nei casi di eventi organizzati e non tenuti dal 1° al 25 ottobre 2020, in quanto non rientranti nei periodi su indicati.

3. Si può rinunciare al rimborso previsto dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato dal DL n. 41/2021, conv. in L. 69/2021?

marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero..."

⁶ Nella precedente versione dell'art. 88, il voucher era spendibile entro 18 mesi.

⁷ Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con nota dell'11/8/2020, di riscontro ad un'istanza di interpello avanzata da un titolare di sistema, in assenza di richiami normativi, l'espressione "musica leggera" si intende riferita all'uso di tale espressione nel linguaggio comune e dunque alla «produzione musicale di vasta diffusione, e in particolare il genere della canzone con i suoi sottogeneri, corrispettivo della pop music anglosassone» (cfr. l'Enciclopedia on-line Treccani, alla voce "musica"), detta anche musica "di consumo" (si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-04227 del 25 giugno 2020 disponibile sul sito istituzionale <https://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2020&mese=06&giorno=25&view=&commissione=07#data.20200625.com07.allegati.all00010>).

Nonostante non sia prevista la “facoltà” di presentare l’istanza di rimborso, dato il carattere imperativo della norma, si desume che comunque detta facoltà sia implicita nel senso che l’acquirente non è obbligato a presentare richiesta di rimborso, ma ben può scegliere di “perdere” il valore del titolo di accesso.

Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, i titoli non rimborsati non potranno essere annullati dal titolare di sistema e, di conseguenza, in relazione a tali incassi, andrà versata l’IVA (considerando comunque i termini di sospensione previsti ex artt. 60, 61 e 62 DL 18/2020, conv. in L. 27/2020, artt. 18 e 21 DL 23/2020 e decreto MEF del 24/02/2020, così come modificati dal DL n. 34 del 19/5/2020, conv. in L. 77/2020 e, da ultimi, dall’art. 7 del DL 149 del 9/11/2020, dall’art. 2 del DL 157 del 30/11/2020 e dall’art. 1, cc. 36 e 37 della L. 178/2020).

4. Se l’organizzatore ha già fissato e comunicato una nuova data per lo spettacolo non svoltosi nel periodo indicato dall’art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, occorre comunque presentare richiesta di rimborso? O potranno essere considerati validi per la nuova data i titoli acquistati per la data annullata?

L’Agenzia delle Entrate, con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, ha distinto il rinvio dell’evento e l’annullamento dei titoli se effettuati in condizioni “ordinarie”, ovvero se effettuati a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19:

a) Il rinvio dell’evento e annullamento titoli in ipotesi “ordinarie”

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non può applicarsi agli spettacoli il termine di rinvio di 90 giorni previsto dall’art. 6, c. 3 del DPR 544/99 per gli intrattenimenti⁸.

Sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della disciplina, tenuto altresì conto delle esigenze organizzative e gestionali degli operatori del settore, nel caso delle manifestazioni spettacolistiche rinviate l’Agenzia ha, infatti, ritenuto che:

- i. ai sensi dell’articolo 74-quater, comma 1, del decreto IVA, il momento impositivo va individuato con riferimento alla data alla quale la manifestazione spettacolistica viene rinviata;
- ii. i titoli di accesso venduti in relazione alla manifestazione originariamente fissata e poi rinviata possono essere considerati dall’organizzatore validi per l’ingresso alla manifestazione fissata per la nuova data, **purché l’evento venga rinviato di non oltre 12 mesi dalla data originaria**⁹;
- iii. entro i termini per il pagamento delle imposte decorrenti dalla data originariamente fissata per la manifestazione spettacolistica, l’organizzatore, qualora non intenda cancellare definitivamente l’evento, dovrà comunicare in via ufficiale che intende rinviarlo ad una data successiva; tuttavia, tenuto conto delle già richiamate esigenze organizzative e gestionali degli operatori del settore, la fissazione della data alla quale la manifestazione spettacolistica

⁸ Art. 6, c. 3 Dpr 544/99 “*Qualora l’effettuazione delle attività di cui al comma 2 sia rinviata di non oltre novanta giorni rispetto alla data originariamente prevista ed i titoli venduti siano dall’organizzatore considerati validi per la nuova manifestazione, il pagamento dell’imposta avviene secondo i termini previsti per quest’ultima*”.

⁹ Nel caso in cui si intenda rinviare la manifestazione oltre i dodici mesi dalla data originariamente fissata, l’organizzatore non potrà considerare validi per la nuova manifestazione spettacolistica i titoli di accesso venduti in precedenza ed il termine per l’annullamento degli stessi, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del DM 13 luglio 2000, decorrerà dalla data originariamente fissata per la manifestazione.

viene rinviata potrà avvenire anche in un momento successivo rispetto al termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione dell'intenzione di rinviare l'evento;

- iv. qualora, in ragione dell'avvenuto rinvio della manifestazione spettacolistica rispetto alla data originariamente fissata, l'organizzatore consenta il rimborso dei corrispettivi per i titoli di accesso venduti, la decorrenza del termine – di cui all'articolo 7, comma 3, del DM 13 luglio 2000 – per l'annullamento dei titoli effettivamente rimborsati, deve essere individuata con riferimento alla data alla quale la manifestazione spettacolistica viene rinviata.

Si precisa che l'AE ha ritenuto applicabili tali chiarimenti alle ipotesi di rinvio di manifestazioni spettacolistiche in relazione alle quali siano stati venduti titoli di accesso che consentono l'ingresso ad un solo evento ad una data prefissata.

b) Il rinvio dell'evento e annullamento titoli durante il periodo di emergenza Covid – 19

***Rinvio spettacoli dal vivo*¹⁰**

Con il nuovo comma 2-ter dell'art. 88 è stato previsto, relativamente ai soli **spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza da COVID-19**, che **i titoli di accesso** già acquistati alla data del 22 maggio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 69/2021) **rimangono validi** per la stessa durata dei voucher, quindi **36 mesi (dalla data originaria dell'evento), a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque non successiva al 31 dicembre 2023.**

***Rinvio spettacoli non dal vivo*¹¹**

Per gli spettacoli non dal vivo, non essendo stati disciplinati dalla suddetta norma, si ritiene possano continuare a considerarsi valide le indicazioni *illo tempore* fornite dall'Agenzia delle Entrate, ovvero **il mantenimento della validità dei titoli per 18 mesi dalla data originaria**¹².

In entrambi i casi di rinvio (di spettacoli dal vivo e non) restano comunque valide le ulteriori considerazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate sull'argomento, la quale ha ritenuto:

- i. possibile non procedere con rimborso laddove, entro il termine ultimo per tale richiesta, vengano fissate le nuove date per i medesimi eventi, ai quali accedere utilizzando i titoli già emessi (biglietti e abbonamenti¹³)
- ii. necessario, al fine di utilizzare i titoli di accesso già esitati, comunicare al pubblico la nuova data dell'evento entro il termine ultimo per richiedere i voucher/rimborso monetario, con l'obbligo, in caso contrario, di emettere i voucher ex articolo 88 o procedere con rimborso monetario in favore di tutti i soggetti che ne facciano richiesta. Laddove la comunicazione della nuova data dell'evento avvenga tempestivamente, ma dopo la richiesta di rimborso

¹⁰ Attività teatrale e tutti i generi ad essa riconducibili, attività concertistica, spettacoli sportivi, esecuzioni musicali dal vivo.

¹¹ Es. cinema, mostre, fiere, parchi divertimento ecc.

¹² L'Agenzia delle Entrate con nota dell'11/8/2020, di riscontro ad un'istanza di interpello avanzata da un titolare di sistema, ha riconosciuto la possibilità di prolungare la conservazione della validità dei titoli già emessi dagli originari 12 mesi a 18 mesi.

¹³ Si precisa che gli abbonamenti potranno essere utilizzati entro la scadenza degli stessi.

Si segnala che, considerate le innumerevoli richieste pervenute sull'argomento da parte di diversi operatori dello spettacolo, SIAE ha avanzato richiesta di consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate al fine di individuare una soluzione tecnicamente e normativamente adottabile che consenta di utilizzare gli abbonamenti oltre la loro originaria scadenza.

formulata da uno spettatore, ad essa dovrà essere dato seguito in stretta applicazione del citato articolo 88;

- iii. incompatibile con la previsione normativa la possibilità di accedere, utilizzando il titolo precedente, ad un evento diverso, tenutosi in sostituzione del primo (ad esempio concerto dell'artista X a settembre 2020, in luogo del concerto dell'artista Y del 10 marzo 2020). Ipotesi per la quale sarà indispensabile procedere con rimborso.
- iv. che il momento impositivo IVA, vista la non applicabilità della disciplina dei buoni corrispettivo di cui all'articolo 6-bis e ss. del decreto IVA e l'art. 74-quater del medesimo decreto, coincida con la data effettiva di svolgimento dell'evento; ciò ferma restando la disciplina in essere relativa all'annullamento dei titoli per gli eventi non più svolti.
- v. che il termine ultimo per l'annullamento del titolo di accesso in conseguenza della richiesta di rimborso è, in ipotesi di rinvio dell'evento, il termine del pagamento delle imposte dovute in ragione della nuova data (ossia, tipicamente, il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si terrà l'evento rinviato); negli altri casi (evento cancellato, rinvio oltre i termini previsti) quello del pagamento delle medesime imposte in riferimento alla data originariamente fissata per la manifestazione.

Tuttavia – ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 88 del DL 18/2020, conv. in L. 27/2020 – l'acquirente mantiene il diritto a chiedere il rimborso anche:

- ove non ritenga possibile la sua partecipazione al nuovo appuntamento rinviato
- ove la nuova data non sia stata definita dall'organizzatore.

In sostanza, il rimborso deve sempre essere consentito: la circostanza che sia stato consentito di conservare la validità dei titoli già emessi anche per la nuova data futura si pone in alternativa alla richiesta di rimborso, in un'ottica di semplificazione delle procedure, e non in sostituzione.

Resta ferma, in tutti i casi di rinvio suesposti (sia ordinario che Covid 19), la necessità di informare al riguardo il punto territoriale SIAE competente in relazione al luogo di svolgimento dell'evento, avendo cura di rendicontare correttamente a consuntivo i dati definitivi dell'evento mediante un modello C1 manuale riepilogativo del:

- a) C1 recante il numero/tipologia di titoli emessi in relazione alla data originaria rinviata e di quelli annullati
- b) Eventuale C1 recante il numero/tipologia di titoli emessi in relazione alla data effettiva dell'evento

5. In caso di rinvio dell'evento, è possibile mantenere la validità dei titoli di accesso anche nel caso di cambio location?

I titoli già emessi in relazione alla prima location possono mantenere la loro validità anche in relazione alla nuova, purché venga attribuito allo spettatore un posto di valore economico almeno pari a quello originario, con contestuale rilascio di segnaposto il giorno dell'evento riportante il nuovo posto assegnato e ferma restando – ovviamente – la comunicazione a SIAE di tale variazione.

Resta ferma la facoltà di richiedere il rimborso di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020, conv. in L. 27/2020, ove l'evento variato anche nella location rientri nelle fattispecie previste dal suddetto articolo.

6. Chi è il “venditore” secondo l’art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18?

In sede di conversione in legge del DL 18/2020 la parola “venditore”, originariamente prevista dall’art. 88 del DL, è stata sostituita con la parola “organizzatore”: costui rappresenta il soggetto percettore effettivo degli incassi e quindi soggetto passivo delle relative imposte.

7. Qual è nel dettaglio l’iter della richiesta di rimborso di cui all’art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020? Può essere presentata direttamente al sito dove è stato effettuato l’acquisto? Che compiti hanno in materia i cd titolari di sistema? Quali adempimenti seguire all’atto del riscatto del voucher?

L’art. 88, così come emendato in sede di conversione in legge del DL 18/2020, prevede che la richiesta di rimborso venga avanzata all’organizzatore dell’evento, “*anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati*”.

Alla luce di tali indicazioni normative è evidente che il titolare di sistema sarà necessariamente coinvolto nella nuova procedura (il problema ovviamente non si porrebbe nel caso in cui i due soggetti, organizzatore e titolare di sistema, coincidessero).

La procedura di rimborso ha, infatti, come corollario i seguenti adempimenti a carico del titolare di sistema:

- a) l’annullamento del sigillo fiscale legato a ciascun titolo di accesso (si rammenta, a tal proposito, che gli abbonamenti già utilizzati non potranno essere tecnicamente annullati, per cui il rimborso dei ratei/biglietti abbonato dovrà necessariamente aver luogo mediante C1 manuale);
- b) la conservazione dei titoli di accesso tradizionali annullati.

Di conseguenza, il corretto iter suffragato dall’art. 88 in commento è il seguente:

1. *l’acquirente trasmette istanza di rimborso all’organizzatore, allegando il relativo titolo d’acquisto;*
2. *l’organizzatore trasmette il titolo d’acquisto al titolare di sistema affinché questi annulli il correlato sigillo fiscale e provveda alla conservazione del titolo d’accesso se tradizionale.*
3. *L’organizzatore procede al rimborso monetario o all’emissione voucher (direttamente o tramite l’ausilio del titolare di sistema)*

Tuttavia, se l’acquisto originario è stato effettuato tramite il terzo titolare di sistema, un analogo e percorribile iter può consistere in:

1. *l’acquirente trasmette istanza di rimborso con relativo titolo d’acquisto al titolare di sistema (ossia al medesimo canale utilizzato per l’acquisto);*
2. *il titolare, effettuato l’annullo del sigillo fiscale e la conservazione del titolo se tradizionale, trasmette all’organizzatore l’elenco dei titoli da rimborsare*
3. *L’organizzatore decide se provvedere autonomamente al rimborso o se farlo tramite il titolare di sistema*

Successivamente, nel caso di rilascio di voucher, all’atto del riscatto, in considerazione del fatto che lo stesso non è un documento fiscale, ma solo un documento rappresentativo di un credito, l’organizzatore (direttamente o tramite un terzo titolare di sistema) dovrà rilasciare un nuovo titolo di accesso fiscalmente valido.

8. Con quali modalità vengono presentate le richieste di rimborso di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020? Come allegare i titoli di acquisto a corredo della richiesta data l'emergenza sanitaria in corso?

In relazione alle modalità di presentazione dell'istanza, nulla è specificato dalla norma al riguardo.

Si è ritenuto che, considerate le oggettive difficoltà di recupero del supporto cartaceo a causa della emergenza sanitaria in corso, tale istanza possa anche essere avanzata online. In particolare, i titoli da annullare, ove cartacei, dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica, semplice o certificata (ovvero allegati on-line qualora l'organizzatore/venditore abbia predisposto una piattaforma/servizio a ciò dedicato che rispetti sufficienti requisiti di sicurezza), con successiva conservazione a norma di legge da parte dello stesso organizzatore (o titolare di sistema, se diverso).

L'Agenzia delle Entrate, con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, ha confermato tale iter e, tuttavia, al fine di consentire all'organizzatore/titolare di sistema di adempiere all'obbligo di conservazione del titolo tradizionale annullato, integro in tutte le sue parti (art. 7, c.4 DM 13/7/2000), ha ritenuto che i titoli cartacei debbano comunque essere fatti pervenire all'organizzatore/titolare di sistema "entro i termini di versamento delle imposte".

Questa ultima è da individuare:

- In caso di rilascio voucher, in ragione della data del nuovo evento per il quale il voucher di rimborso sarà utilizzato (ad esempio, con consegna manuale del vecchio biglietto da parte dello spettatore al momento del ritiro di quello nuovo)
- In caso di rimborso monetario, entro i termini di versamento delle imposte relative all'evento annullato

Tenuto conto che l'obbligo di conservazione ex art. 7, c. 4 DM 13/7/2000 è previsto per i titoli di accesso annullati e che gli abbonamenti già utilizzati non potranno essere tecnicamente annullati, l'obbligo del ritiro del supporto cartaceo per tali abbonamenti non annullabili si ritiene non sussistere. Tuttavia, si ritiene comunque opportuno detto ritiro ai fini della conservazione, quanto meno per i casi di rimborso monetario (v. FAQ 9).

Per quanto sopra, appare evidente che occorrerà sensibilizzare in ogni modo gli spettatori, sin dagli avvisi di rimborso pubblicizzati su tutti i canali attraverso i quali è possibile richiedere il rimborso, affinché conservino il titolo cartaceo ai fini della restituzione, in quanto necessario per assolvere un obbligo tributario. Si potrà anche prevedere che coloro i quali non dovessero ritrovare il biglietto dovranno necessariamente presentare una denuncia di smarrimento o furto dello stesso, che dovrà essere conservata in luogo del titolo annullato. A tal proposito, L'Agenzia delle Entrate con nota dell'11/8/2020, di riscontro ad un'istanza di interpello avanzata da un titolare di sistema, ha precisato che a fronte di un comportamento diligente da parte dell'organizzatore – quale quello suddetto – nessuna sanzione potrà essergli applicata laddove lo spettatore che abbia già anticipato in via telematica il titolo da annullare, ne ometta la consegna materiale pur a fronte della richiesta dell'organizzatore stesso.

Con tutta evidenza il problema non si pone, invece, per il biglietto di tipo digitale.

9. Le richieste di rimborso di cui all'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato dal DL n. 41/2021, conv. in L. 69/2021, si riferiscono anche ai ratei degli abbonamenti relativi ad eventi non più svoltisi?

Nel caso in cui il titolo di accesso consista in un abbonamento a data fissa, l'acquirente avrà diritto a richiedere il rimborso dei ratei non goduti. Il voucher o il rimborso monetario avranno valore economico pari al lordo attribuibile ai suddetti ratei non goduti.

Nel caso in cui il titolo di accesso consista in un abbonamento a data libera/biglietto Open¹⁴ con ingressi ancora disponibili, l'eventuale rimborso dipenderà dalla scadenza della validità dell'abbonamento stesso, ovvero:

- se l'abbonamento/biglietto Open ha come termine massimo di utilizzo una data ricadente nel periodo indicato dal DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020 e successivamente modificato dal DL n. 34 del 19/5/2020 o nel periodo indicato nell'art. 5, c. 4 del DL 137/2020, conv. in L. 176/2020, si potrà richiedere il rimborso per la quota parte degli ingressi non fruiti, non avendo, per l'appunto, lo spettatore la possibilità di fruirne in date future. Il rimborso in tal caso avrà valore economico pari al lordo delle quote degli ingressi disponibili.
- viceversa, se l'abbonamento/biglietto Open reca come scadenza una data futura successiva al periodo suddetto, il rimborso non sarà dovuto, stante la possibilità per lo spettatore di poterne fruire in altra data successiva ai suddetti periodi.

Si segnala, tuttavia, che a differenza dei biglietti per i quali il momento impositivo è la data dell'evento, per gli abbonamenti e per i biglietti Open il momento impositivo è il pagamento del corrispettivo¹⁵: in altri termini il soggetto passivo ha già assolto l'IVA connessa.

Occorrerà pertanto distinguere a seconda che il rimborso avvenga in via monetaria o mediante rilascio di voucher.

Rimborso con voucher

Il voucher che verrà rilasciato dovrà portare anche l'informazione che trattasi di rateo abbonamento/biglietto Open rimborsato e, pertanto, all'utilizzo dello stesso dovrà rilasciarsi un biglietto con "IVA preassolta".

Tale indicazione sul voucher dovrà essere riportata anche in caso di rimborso dell'intero valore dell'abbonamento totalmente inutilizzato per eventi tutti ricadenti nei periodi di cui alla FAQ 2: in tal caso, infatti, benché l'abbonamento possa essere tecnicamente annullato, l'IVA già versata a monte in relazione al mese di vendita degli abbonamenti non potrà essere recuperata in quanto non si tratta di un rimborso monetario - nel qual caso invece il recupero dell'IVA sarebbe stato garantito per il rispetto del principio di neutralità dell'Iva - ma di un rimborso equivalente a mezzo voucher che mira a "lasciare" gli incassi nelle disponibilità degli organizzatori. In tal caso, quindi, l'Iva versata a monte resterebbe versata, anche quale soluzione a maggior garanzia fiscale per lo Stato, e sarebbe da rettificare solo nei casi di seguito previsti.

Nel caso in cui il voucher derivante dal rimborso del rateo sia incapiente per l'acquisto del titolo futuro (es. voucher di € 30 e titolo da acquistare di € 40), non potendosi emettere un titolo con Iva parzialmente preassolta (nel caso posto, € 30 con Iva preassolta e € 10 con Iva da assolvere), occorrerà procedere con:

- una scrittura negativa Iva da riportare nel registro dei corrispettivi ex art. 24 DPR 633/72 per l'ammontare del voucher in questione (nell'esempio, € 30)

¹⁴ I biglietti cd. "Open" sono titoli che danno diritto ad un unico ingresso e consentono allo spettatore di scegliere il giorno di fruizione della prestazione in un determinato arco temporale di fruibilità del titolo. Ai fini del momento impositivo e delle modalità di certificazione tali titoli sono stati assimilati agli abbonamenti a data libera dalla Ris.n. 88/E/2001.

¹⁵ Art. 74 quater, comma 1, DPR 633/72

- l'emissione del titolo con Iva da assolvere per l'intero ammontare (€ 40).

Tale soluzione porrebbe rimedio non solo al problema dell'eventuale mancata capienza di tali voucher per l'acquisto del titolo futuro che non potrebbe essere emesso parzialmente con Iva preassolta, ma anche al caso in cui l'evento futuro rechi un'aliquota Iva diversa da quella relativa all'evento annullato (es. evento annullato teatro con Iva 10% - nuovo evento esecuzione OR con Iva 22%). Si tratterebbe di mutuare quanto previsto per le fatture dall'art. 26, c. 8 DPR 633/72 e per gli scontrini fiscali dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E/2005.

Rimborso monetario

Per consentire il rimborso del rateo/biglietto abbonato/biglietto Open relativo allo spettacolo annullato, sarà necessario:

- emettere, al momento del rimborso a ciascun utente, una ricevuta fiscale contenente la causale dell'operazione (es. "*rimborso del rateo di abbonamento relativo allo spettacolo del per annullamento dello stesso*"), l'importo netto del rateo di abbonamento, l'Iva corrispondente e il totale rimborsato allo spettatore;
- al momento del rimborso lo spettatore dovrà sottoscrivere per ricevuta il documento di rimborso;
- l'organizzatore dovrà annotare l'importo rimborsato, con segno negativo, sul registro dei corrispettivi in diminuzione degli incassi del giorno.

Per completezza di documentazione dell'organizzatore, si dovrà procedere, per gli abbonamenti oggetto di rimborso, al loro ritiro in occasione dell'ultimo spettacolo della stagione. Tale documentazione dovrà essere infatti conservata dall'organizzatore alla stessa stregua dei titoli di accesso rimborsati per eventi annullati. Si tratterebbe di mutuare quanto previsto per le fatture dall'art. 26, c. 8 DPR 633/72 e per gli scontrini fiscali dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E/2005.

10. Qual è il limite di tempo per chiedere il rimborso e per ottenere il voucher?

Secondo l'attuale disposto dell'art. 88 del DL 18/2020, conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato dal DL n. 41/2021, conv. in L. 69/2021, **la richiesta di rimborso deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore del DL 18/2020, conv. in L. 27/2020, ovvero entro 30 giorni dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione**, con la quale può intendersi la data in cui è stato reso noto al pubblico (o al singolo acquirente) l'annullamento dell'evento per impossibilità sopravvenuta.

L'Agenzia delle Entrate con nota dell'11/8/2020, di riscontro ad un'istanza di interpello avanzata da un titolare di sistema, ha precisato che tale comunicazione non costituisce un requisito per la presentazione dell'istanza (il cui presupposto risiede invece nell'impossibilità sopravvenuta della prestazione), ma solo lo strumento per determinarne il termine finale. In sua assenza, dunque, le richieste di rimborso potranno essere presentate in qualsiasi momento entro gli ordinari termini di prescrizione del diritto.

Tuttavia:

- a) in relazione ai soggetti di cui alla FAQ 2, lett. b) e c), il termine dei 30 giorni entro il quale chiedere il rimborso decorre dal 19/7/2020, data di entrata in vigore di detta disposizione (ultimo periodo, nuovo comma 2-*bis*, art. 88 DL 18/2020).
- b) in relazione agli eventi di cui alla FAQ 2, lett. a), secondo periodo (eventi non tenuti dal 26/10/2020 al 31/7/2021) il termine dei 30 giorni entro il quale chiedere il rimborso decorre dal 22/5/2021, data

di entrata in vigore della L. 69/2021 che ha novellato l'art. 5, c. 4 del DL 137/2020, conv. in L. 176/2020.

Dopodiché l'organizzatore rimborserà l'acquirente o monetariamente o mediante l'invio di un voucher di pari importo al prezzo del titolo di accesso utilizzabile entro 36 mesi dalla sua emissione (il termine dei 30 giorni originariamente previsto dall'art. 88 del DL 18/2020 per la consegna del voucher è stato cassato in sede di conversione in legge del DL).

11. Quali devono essere le caratteristiche e quale valore deve avere il voucher previsto dall'art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020? Quale il valore del rimborso monetario?

Il valore del voucher o del rimborso monetario sarà pari al prezzo del titolo di accesso cui si riferisce. L'art. 88 indica infatti chiaramente che *"..L'organizzatore dell'evento provvede al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo del titolo di acquisto.."* e successivamente che *"..l'organizzatore..provvede..al rimborso dei titoli di acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti.."*.

Ne deriva che lo spettatore:

- avrà diritto alla restituzione (o monetariamente o mediante rilascio di voucher) della somma dallo stesso versata all'atto dell'acquisto e destinata all'organizzatore, ivi inclusa dunque la preventivata
- non avrà diritto alla restituzione delle ulteriori somme pagate ai titolari di sistema/box office per i servizi d'intermediazione nell'acquisto dei titoli e recapito dei biglietti, ossia delle commissioni che, a fronte di un servizio reso e certificato fiscalmente a parte rispetto al titolo di accesso, comunque non sarebbero ripetibili.

Il voucher dovrà comunque riportare i seguenti elementi essenziali:

- Data di emissione;
- Data di scadenza;
- Importo del credito;
- Organizzatore;
- Un codice particolare/di controllo/numero progressivo;
- Dicitura che specifichi che il credito può essere speso unicamente per eventi organizzati dall'organizzatore riportato sullo stesso, indipendentemente dai canali di vendita previsti (es. terzi titolari di sistema);
- La chiara indicazione che il voucher **non dà diritto all'accesso nei luoghi dello spettacolo** essendo necessario, invece, il possesso di regolare titolo di accesso;
- Nel caso di voucher rinveniente da un abbonamento o da un biglietto Open, l'indicazione che trattasi di rimborso di un rateo abbonamento o di un biglietto open

12. Il voucher deve essere utilizzato una sola volta?

Non necessariamente: esaurirà la sua validità ad assorbimento del credito ivi indicato. Pertanto, potrà essere valido per più acquisti anche in momenti diversi ovvero potrà essere a parziale pagamento di un evento a maggior prezzo d'ingresso.

È possibile emettere un unico voucher cumulativo a fronte di “n” titoli di accesso acquistati da una stessa persona.

Si ritiene che nulla osti al riscatto di più voucher per l’acquisto di un solo titolo di accesso.

In ogni caso è spendibile solo verso l’organizzatore che lo ha emesso.

13. Qual è il momento impositivo IVA dei voucher previsti dall’art. 88 del DL 17/3/2020 n. 18, conv. in L. 27/2020 e dei titoli di accesso mantenuti validi per gli eventi rinviati?

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, il momento impositivo IVA sarà correlato alla data dell’effettivo svolgimento dell’evento sia nel caso di evento rinviato entro i 12/36 mesi dalla data originaria, sia nel caso di acquisto di nuovo titolo di accesso con tutto o parte del valore del voucher.

Nel caso di voucher riferibile a ratei abbonamenti rimborsati/biglietti Open, invece, il momento impositivo IVA si è già manifestato all’atto del pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 74 quater, comma 1, DPR 633/72 (per il caso di voucher derivanti da ratei incapianti per l’acquisto del nuovo titolo, il momento impositivo coinciderà con la data del nuovo evento - vedi FAQ 9).

In caso di inutilizzo o utilizzo parziale del voucher entro la sua scadenza, il credito inutilizzato sarà perso per lo spettatore e fuori campo IVA per mancanza della controprestazione per l’organizzatore (cessione di denaro ex art. 2 Dpr 633/72), salvo l’obbligo della conversione in denaro nel caso di cancellazione definitiva del concerto di musica leggera (v. FAQ 2).

14. Quali adempimenti deve seguire l’organizzatore successivamente all’emissione dei voucher?

Il DL in commento non contiene specifiche previsioni in materia.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, ha precisato che, in attesa delle ulteriori determinazioni che il legislatore vorrà assumere al riguardo, nel rispetto di un’ordinata contabilità dovrà sempre essere possibile ricostruire la corrispondenza univoca tra titolo iniziale, voucher di rimborso ed ulteriore titolo cui lo stesso ha dato luogo al momento del suo riscatto.

Quanto sopra anche al fine di evitare constatazioni di irregolare certificazione dei corrispettivi nel caso venisse accertata, alla data di svolgimento del nuovo evento, l’emissione di titoli di accesso a fronte dell’esibizione di voucher non riferentesi alla previsione dell’art. 88 in commento: va, infatti, sottolineato che, salvo la fattispecie introdotta dal citato articolo, i cd voucher non sono mai utilizzabili nell’ambito dello spettacolo e dell’intrattenimento (risoluzione n. 88/2001 dell’Agenzia delle Entrate).

15. In generale quali procedure devo rispettare per l’annullamento dei biglietti?

L’art. 7, c. 4 del DM 13/7/2000 prevede che il titolo di accesso annullato, se di tipo tradizionale, deve essere conservato integro in tutte le sue parti a cura dei titolari di sistema.

Il successivo Provvedimento della AE n. 223774/2019 del 27/6/2019 (CAPO IV, punto 7.2) aggiunge che “*la conservazione del titolo annullato può essere effettuata anche mediante strumenti informatici, secondo la normativa in vigore in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili.*”

Quest’ultima previsione varrà, con tutta evidenza, per i titoli di accesso digitali.

16. In generale quali termini devo rispettare per l'annullamento dei biglietti in caso di evento non più svolto?

In caso di annullamento dell'evento, l'art. 7, c. 3 del DM 13/7/2000 prevede la possibilità di annullamento dei relativi titoli di accesso entro i termini di versamento delle imposte, quindi oltre il termine ordinario dei 5 giorni lavorativi dalla data dell'evento (si considerino comunque i termini di sospensione degli adempimenti tributari previsti dall'art. 62, c. 1 del DL 18/2020, conv. in L. 27/2020 e dal decreto MEF del 24/02/2020); diversamente, come ribadito dall'Agenzia delle Entrate con consulenza giuridica n. 956-12/2020 del 12/5/2020, in relazione ai titoli non rimborsati e quindi non annullati andrà invece versata l'IVA (v. anche sospensione versamenti tributari ex artt. 60, 61 e 62, DL 18/2020, conv. in L. 27/2020, artt. 18 e 21 DL 23/2020 e decreto MEF del 24/02/2020, così come modificati dal DL n. 34 del 19/5/2020, conv. in L. 77/2020 e, da ultimi, dall'art. 7 del DL 149 del 9/11/2020, dall'art. 2 del DL 157 del 30/11/2020 e dall'art. 1, cc. 36 e 37 della L. 178/2020).